PROGETTO DI FUSIONE

Dell'Associazione

CONFCOOPERATIVE MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

che incorpora l'Associazione

CONFCOOPERATIVE PAVIA

ALLEGATO A

STATUTO DI CONFCOOPERATIVE MILANO E DEI NAVIGLI

Approvato dal Consiglio Interprovinciale
di Confcooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza
del 25 ottobre 2019
e dal Consiglio Provinciale di Confcooperative Pavia
del 22 novembre 2019.

STATUTO CONFCOOPERATIVE UNIONE TERRITORIALE DI MILANO E DEI NAVIGLI

TITOLO I
DENOMINAZIONE - FINALITÀ - FUNZIONI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. L'associazione denominata “Confcooperative — Unione Territoriale di Milano e dei Navigli” è costituita, ai sensi e per gli effetti (artt. 5 e 6) dello Statuto della Confederazione Cooperative italiane, associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 fra gli enti cooperativi e mutualistici e delle imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confcooperative medesima e aventi sede legale nell'ambito delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia.

2. L'associazione “Confcooperative — Unione Territoriale di Milano e dei Navigli” è struttura territoriale della Confederazione e la rappresenta nell’ambito delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione Cooperative Italiane, di seguito Confcooperative Nazionale.

3. L'associazione non ha scopo di lucro.

4. L'associazione ha sede a Milano. Il Consiglio Territoriale può deliberare l'apertura di sedi secondarie per una più efficace presenza sul territorio.

5. La denominazione abbreviata è “Confcooperative Milano e dei Navigli".

6. La denominazione “Confcooperative — Unione Territoriale di Milano e dei Navigli” può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative Nazionale, ai sensi dell'art. 6 comma 15 del proprio Statuto, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa la parola “Confcooperative – Unione Territoriale di Milano e dei Navigli”.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. La Confcooperative Milano e dei Navigli ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana e di impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

2. La Confcooperative Milano e dei Navigli nel rispetto dei principi ispiratori, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive della Confcooperative Nazionale e Confcooperative Lombardia, esplica nel proprio territorio di competenza i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:

a) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici degli enti cooperativi, e mutualistici, delle imprese sociali degli altri enti aderenti e dei loro soci e delle imprese sociali nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza Pavia;
b) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
c) la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
d) lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;
e) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate, dei loro soci e amministratori; alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi; alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
f) la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
g) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere, con particolare riguardo sia all'imprenditoria giovanile, sia all'acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
h) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
i) la promozione, la cura e la valorizzazione dell'immagine della cooperazione, attraverso le opportune attività di comunicazione;
I) La promozione, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
m) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;
n) l'aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia;
o) la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività di Confcooperative Lombardia e di Confcooperative Nazionale, nonché la loro rappresentanza nelle Assemblee per l'elezione degli organi di Confcooperative Lombardia di Confcooperative Nazionale;
p) la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci in ogni caso ed assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Lombardia e della Confcooperative Nazionale.
q) la raccolta di ogni documentazione, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e sull'impresa sociale, anche ai fini di interesse generale;
r) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;
s) la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;
t) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, dei rappresentanti della Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità provinciali e locati, dandone notizia a Confcooperative Nazionale e a Confcooperative Lombardia;
u) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite all'Unione da Confcooperative Nazionale e Confcooperative Lombardia;

v) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

3. Per il conseguimento delle finalità predette, l'Unione potrà:
a) avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, Istituti e centri di ricerca.

4. Confcooperative Milano e dei Navigli collabora con Confcooperative Nazionale e Confcooperative Lombardia per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive e di revisione, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative Nazionale.

5. La Confcooperative e gli enti associati riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

6. Le imprese che aderiscono alla Confcooperative respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

7. Il mancato rispetto delle norme etiche della Confcooperative e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.

8. Confcooperative Milano e dei Navigli esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

TITOLO II
ASSOCIATI

Articolo 3 - ADESIONE: EFFETTI E OBBLIGHI RELATIVI

1. Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata e accolta secondo il disposto dello Statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative — Unione Territoriale di Milano e dei Navigli.

2. Con l'adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati a Confcooperative finché permane l'adesione anche i soci degli enti medesimi cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell'associazione, come definito in sede regolamentare.

3. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di Regolamento confederale, l'adesione dì società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi e mutualistici già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

4. Possono essere aggregati alla Confederazione enti e organismi con finalità solidaristiche che esplichino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali e che, comunque, ne favoriscano l'incremento.

5. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.

6. Gli enti a carattere regionale che hanno sede legale nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia aderiscono direttamente a Confcooperative Lombardia e Confcooperative Nazionale pur conservando il diritto alla partecipazione all'Assemblea di Confcooperative Milano e dei Navigli ai sensi dell'art. 10, comma 8 dello Statuto confederale.

7. Apposite norme del Regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.

8. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

9. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione ad opera di Confcooperative Nazionale.

10. Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari, secondo le norme del presente Statuto.

11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.

12. L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali e in tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la Confederazione.

13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

14. Agli enti aderenti, ancorché non espressamente previsti nelle proposte e nelle delibere di adesione, incombono i seguenti obblighi:

a) osservare il presente Statuto, lo Statuto confederale, gli Statuti delle Federazioni nazionali e di Confcooperative Lombardia e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate da Confcooperative Nazionale, dalle Federazioni nazionali e da Confcooperative Lombardia;
c) versare regolarmente i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
d) abbonarsi a Italia Cooperativa;
e) comunicare a Confcooperative Milano e dei Navigli gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione ha diritto di partecipare;
f) ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo Statuto confederale;

g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche;
h) trasmettere, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Unione Territoriale i dati statistici e gestionali.

Articolo 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.

2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, se non sia stata preventivamente comunicata e concordata con la Confederazione secondo le procedure stabilite dal regolamento delle adesioni di Confcooperative Nazionale. In tal caso si applicano le norme del precedente comma.

3. Della dichiarazione di recesso prende atto Confcooperative Nazionale e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate. Essa è produttiva di effetti giuridici secondo l'art. 24 comma 2 del Codice Civile.

4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano In possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo Statuto ed ai Regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all''organizzazione confederale centrale o periferica.

5. L'esclusione è proposta dagli organi di Confcooperative Milano e dei Navigli ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale. Si applica l'art. 9 del Regolamento sulle Adesioni di Confcooperative Nazionale.

6. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.

7. Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti della Confederazione sino al momento della loro esclusione.

TITOLO III
ORGANI TERRITORIALI

Articolo 5 - ORGANI DELL'UNIONE
1. Sono Organi dell'Unione:
a) l'Assemblea Territoriale;
b) il Consiglio Territoriale;
c) il Consiglio di Presidenza,
d) il Presidente;
e) il Segretario Generale, se nominato;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6 - ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. L'Assemblea Territoriale è costituita dai delegati degli Enti aderenti in regola con il versamento dei contributi associativi e dagli altri enti o soggetti che hanno diritto a parteciparvi a norma dello statuto confederale. Per La partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo Statuto confederale.

2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio Territoriale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale ed il Direttore, se nominati, gli ex Presidenti di Confcooperative Milano e dei Navigli.

3. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea di Confcooperative Nazionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

4. Le liste dei candidati a consiglieri interprovinciali da eleggere in seduta plenaria ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lett. a) dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.

5. In caso di Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, ovvero per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, partecipano con diritto di voto gli enti aderenti che, almeno 15 giorni prima della celebrazione della stessa, siano in regola con il versamento dei contributi associativi relativi ai quattro esercizi precedenti.

Articolo 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. Nel quadro degli indirizzi generali della Confcooperative Nazionale, l'Assemblea Territoriale:
a) formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative Milano e dei Navigli ed i membri del Consiglio Territoriale, del Collegio dei Revisori del Conti;
b) elegge i delegati degli Enti aderenti all'Assemblea regionale e nazionale;
c) esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma;
d) approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.

2. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea Territoriale sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

3. L'Assemblea Territoriale inoltre può trattare altri argomenti attinenti la cooperazione e le imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
4. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Territoriale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea i quali abbiano fatto richiesta di iscrizione all'ordine deli giorno almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, sì da consentire l'esame preventivo da parte del Consiglio Territoriale.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voto si intendono respinte. Per l'approvazione delle modifiche statutarie sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti.

6. L'Assemblea Territoriale nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi territoriali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative Milano e dei Navigli.

Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE

1. L'assemblea Territoriale è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Territoriale, in via ordinaria, ogni 4 anni con i compiti di cui al precedente articolo 7 del presente Statuto e deve tenersi nel semestre precedente l'Assemblea nazionale che precede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.
2. L'Assemblea Territoriale deve essere convocata almeno una volta all'anno con i compiti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 7 e in via straordinaria, quando il Consiglio Territoriale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

3. Qualora sì dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio Territoriale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio e, comunque coincidente con il semestre antecedente l'Assemblea nazionale.

4. I temi, gli argomenti e le relative modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Territoriale con regolamento che, nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, prevede anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature a Presidente. Si applica in ogni caso l'art. 2 del regolamento confederale e tutti i provvedimenti in ordine all'elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'Assemblea e alia composizione delle controversie sono adottate dalla commissione dell'Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.

5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio Territoriale e l'o.d.g. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 45 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'o.d.g. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

6. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

Articolo 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Territoriale è composto:

a) dal Presidente di Confcooperative Milano e dei Navigli eletto dall'Assemblea;
b) da n. 19 a n. 25 componenti eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, col sistema maggioritario a liste bloccate e voto limitato a due terzi.

2. Per la valorizzazione della rappresentanza di genere, la presenza di donne dirigenti cooperatrici non può essere inferiore al 30% del totale dei componenti eletti nel Consiglio Territoriale.

3. Per i consiglieri di cui alla lettera b) alle province e ai settori corrispondenti alle Federazioni nazionali è assicurata una adeguata presenza nel Consiglio Territoriale.

4. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 8 comma 3.
5. I componenti del Consiglio Territoriale che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dei Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

6. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio Territoriale tra i membri eletti dall'Assemblea, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni.

7. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

8. Partecipano al Consiglio Territoriale senza diritto di voto i coordinatori dei Comitati provinciali e i Presidenti dei Settori costituiti, se non eletti. Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio Territoriale, con diritto di parola, i componenti del Collegio del Revisori dei Conti, il Segretario generale ed il Direttore, se nominati, i consiglieri regionali e nazionali appartenenti alla circoscrizione, nonché i rappresentanti delle Banche di Credito Cooperativo indicati dalla Federazione Regionale ed espressione delle quattro realtà provinciali.

9. Il Consiglio Territoriale potrà, a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni territoriali che svolgano attività di interesse cooperativo o attinenti l'impresa sociale.

10. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Territoriale, i consiglieri rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

Articolo 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Territoriale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.

2. In particolare, il Consiglio Territoriale:
a) elegge il Consiglio di Presidenza, fissandone il numero, nella composizione prevista dal successivo art. 12, e nomina uno o più Vice Presidenti;
b) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
c) approva la costituzione dei comitati territoriali (art. 18) e dei settori interprovinciali o comitati settoriali (art. 19), nonché dei loro regolamenti di funzionamento (art. 20);
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;
e) determina i mezzi di finanziamento di Confcooperative Milano e dei Navigli, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale e di Confcooperative Lombardia in materia, e la misura dei contributi di propria spettanza;

f) approva Il bilancio preventivo e consuntivo della Unione e determina, ove necessario, il budget di spesa complessivo consentito per delega al Presidente e al Consiglio di Presidenza;
g) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
h) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali e di altre tematiche, fissandone i temi;
i) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Territoriale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
l) rassegna all'Assemblea le proposte modifiche alio Statuto dell'Unione da esso formulate o ad esso sottoposte;
m) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
n) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi di Confcooperative Milano e dei Navigli ad esclusione di quelle di competenza del Collegio del Probiviri della Confcooperative Nazionale;
o) nomina eventualmente il Segretario Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza;
p) adotta i provvedimenti necessari per ripristinare, nei tempi più brevi, un corretto funzionamento delle articolazioni organizzative, qualora riscontri irregolarità o grave inefficienza nel loro funzionamento, disponendo, nei casi più gravi, il loro scioglimento;
q) recepisce nello Statuto dell'Unione le modifiche necessarie per armonizzarlo allo Statuto della Confcooperative, qualora l'Assemblea nazionale deliberi di modificarlo.

Articolo 11 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Territoriale è convocato dal Presidente e quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, o quando il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione anche lo stesso giorno, ma non prima di un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, e le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumenti informatici o a mezzo fax almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo telegramma o pec, in modo che i componenti del Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti siano informati almeno un giorno prima della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del Presidente di cui all'art. 15, comma 5, in cui occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio Territoriale.

7. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Articolo 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, compresi il/i Vicepresidente/i dell'Unione, eletti dal Consiglio Territoriale. I componenti il Consiglio di Presidenza dovranno essere scelti tra i componenti il Consiglio Territoriale. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipano altresì senza diritto di voto, se già non presenti ad altro titolo, i Presidenti dei settori costituiti e i coordinatori provinciali.

2. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Direttore, se nominati, e il Presidente del Collegio del Revisori del Conti.

3. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza decadono automaticamente dalla carica.

4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificassero tra i membri del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Territoriale.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Presidenza, in relazione alla trattazione di temi specifici, esperti, professionisti o rappresentanti di enti associati.

Articolo 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:

a) curare la gestione e l'amministrazione di Confcooperative Milano e dei Navigli nell'ambito delie direttive fissate dal Consiglio Territoriale;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Territoriale;

c) assumere o licenziare personale;

d) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente;

e) proporre l'ammissione di Enti che chiedono di aderire nonché l’esclusione nel quadro delle norme statutarie e regolamentari della Confcooperative Nazionale;

f) proporre al Consiglio Territoriale la misura della quota territoriale quale parte del contributo associativo dovuto alla Confederazione;

g) designare rappresentanti e nominare delegati negli enti, nelle istituzioni, nelle commissioni e negli organismi presso i quali la Confcooperative Territoriale deve esercitare la propria rappresentanza o nei quali ha assunto partecipazioni;

h) deliberare in merito alla struttura organizzativa di Confcooperative Milano e dei Navigli mediante la istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;

i) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Territoriale;

l) deliberare la sottoscrizione di contratti di locazione e servizi, nonché l'acquisto di beni mobili;

m) assumere interessenze e partecipazioni, ovvero costituire sotto qualsiasi forma, imprese che svolgono attività comunque accessorie all'attività sociale;

n) determinare i compensi del Presidente e dei Vicepresidenti. Fissare altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;

o) con motivazioni di urgenza assumere delibere di competenza dei Consiglio Territoriale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;
p) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Unione;
q) proporre al Consiglio Territoriale eventuali regolamenti interni;
r) formulare, ove necessario, la proposta di nomina dei Segretario Generale.
s) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio Territoriale.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Consiglio è convocato dal Presidente, almeno quattro volte all'anno.

2. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumenti informatici o a mezzo fax almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo telegramma o pec, in modo che i componenti del Consiglio e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti siano informati almeno un giorno prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

6. Le votazioni sono normalmente palesi. Nelle votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative Milano e dei Navigli, firma tutti gli atti ed ha il potere di nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione, presiede il Consiglio Territoriale, il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea Territoriale, quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.

2. Spetta al Presidente:
a) attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative Milano e dei Navigli;
b) curare i rapporti di Confcooperative Milano e dei Navigli con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo territoriale, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistenti nelle province e tutti gli altri rapporti con l'esterno;
c) convocare, su delibera del Consiglio Territoriale, l'Assemblea Territoriale, nonché i convegni interprovinciali e territoriali predisponendone l'ordine del giorno e ii tema;
d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli di Confcooperative Milano e dei Navigli;
e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica degli stessi alla sua prima riunione;

f) delegare parte dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vice Presidenti o componenti del Consiglio di Presidenza.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice presidente da lui designato come vicario o in carenza di tale designazione dal Vicepresidente anziano.

4. il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

5. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio Territoriale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Articolo 16 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Su proposta del Consiglio di Presidenza di Confcooperative Milano e dei Navigli, il Consiglio Territoriale può nominare un Segretario, anche in persona diversa dai suoi componenti.

2. Il Segretario, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confcooperative Milano e dei Navigli a tutti gli effetti ed esplica le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Territoriale.

3. In particolare, il Segretario Generale attende al coordinamento della struttura unionale e interviene, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Territoriale, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea Territoriale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.

2. Essi durano incarica quattro anni e sono rieleggibili. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dell'Unione, nonché l’esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Territoriale. I componenti il Collegio dei Revisori dei conti intervengono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Territoriale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

4. In caso di vacatio del Collegio, il Consiglio Territoriale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

5. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applica, in quanto compatibile, la disciplina riguardante i revisori ed il collegio sindacale delle società.

TITOLO IV
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 18 - COMITATI TERRITORIALI

1. Il Consiglio Territoriale anche su richiesta degli enti aderenti, potrà autorizzare la costituzione di Comitati territoriali con compiti consultivi ed altri compiti eventualmente delegati dalla Unione nell'ottica di una più efficace azione di rappresentanza a livello locale.

2. I Comitati Territoriali sono costituiti da non più di sette componenti, eletti dalle cooperative dei territorio riunite in apposita assemblea. I componenti del Comitato al loro interno provvedono a nominare il Coordinatore. E' componente di diritto del Comitato territoriale il delegato designato dal Consiglio dì presidenza di Confcooperative Milano e dei Navigli.

3. Spetta ai Comitati Territoriali in stretto coordinamento con la Presidenza di Confcooperative Milano e dei Navigli:
a) svolgere le funzioni di rappresentanza sul territorio delegate dall'Unione Territoriale;
b) sviluppare una progettualità di rilevante interesse territoriale;
c) promuovere iniziative tese allo sviluppo della cooperazione nell'ambito territoriale;
d) proporre all'Unione Territoriale eventuali rappresentanti da designare in Enti provinciali e locali;
e) esprimere parere su atti ed iniziative che coinvolgono comunque il livello territoriale.

4. I Comitati territoriali, se previsti, verranno eletti in apposite Assemblee da convocarsi anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea di Confcooperative Milano e dei Navigli per il rinnovo delle cariche sociali, con le modalità previste dal regolamento della stessa Assemblea. Nella fase di prima costituzione dei Comitati le Assemblee dovranno essere convocate entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto.

5, Possono partecipare alle riunioni del Comitato il Segretario Generale e il Direttore dell'Unione, se nominati, nonché il rappresentante territoriale delle Banche di Credito Cooperativo indicato dalla Federazione nel Consiglio Territoriale.

Articolo 19 – SETTORI, COMITATI SETTORIALI E COMITATI DI FILIERA

1. In seno a Confcooperative Milano e dei Navigli, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione.

2. Qualora il Consiglio Territoriale dovesse ritenere che non sussistano le condizioni (numero di aderenti o le caratteristiche specifiche di un determinato settore di attività) anziché la formale costituzione di un settore, potrà prevedere l'attivazione di comitati settoriali, con funzioni di coordinamento.

3. I settori, nell'ambito delle direttive generati dell'Unione e delle corrispondenti articolazioni settoriali nazionali e regionali, propongono le linee di azione del settore, curano la promozione e il potenziamento degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico e supportano l'Unione nella stipula dei contratti territoriali di lavoro e nei rapporti con le istituzioni.

4. Il Consiglio Territoriale potrà altresì istituire Comitati di filiera per sviluppare progettualità a carattere intersettoriale che coinvolgano enti associati afferenti a più Federazioni nazionali.

5. L'organizzazione e l’attività dei settori, dei comitati settoriali o dei Comitati di filiera sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali che deve essere approvato dal Consiglio Territoriale.

TITOLO V
REGOLAMENTI

Articolo 20 - REGOLAMENTI

1. Le modalità di funzionamento dei diversi organi statutari e delle articolazioni organizzative di Confcooperative Milano e dei Navigli potranno essere stabilite con appositi regolamenti, approvati dal Consiglio Territoriale.

2. Con regolamento potranno inoltre essere disciplinate, in generale, le concrete modalità di attuazione del presente Statuto, in raccordo con le norme statutarie e regolamentari della Confederazione.

TITOLO VI
PATRIMONIO, GESTIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo 21 - PATRIMONIO E GESTIONE

1. Confcooperative Milano e dei Navigli gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e di Confcooperative Lombardia.

2. Confcooperative Milano e dei Navigli, su autorizzazione di Confcooperative Nazionale e nel rispetto delle condizioni poste da quest'ultima, potrà richiedere il riconoscimento per l’acquisto della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Delle obbligazioni contratte risponde Confcooperative Milano e dei Navigli con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della stessa, salvo l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del precedente comma, nel qual caso risponderà esclusivamente Confcooperative Milano e dei Navigli con il proprio patrimonio.

4. Il patrimonio di Confcooperative Milano e dei Navigli è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà, per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'associazione.

6. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

7. Sono entrate ordinarie:
a) le risorse relative alla quota Territoriale dei contributo associativo dovuto a Confcooperative;
b) le somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità di associate, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti.

8. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza - corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo uno schema tipo proposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Territoriale rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, quello consuntivo, e entro la fine dell'anno precedente, quello preventivo.

Articolo 22 - DIRETTORE

1. La Direzione degli uffici dell'Unione di Confcooperative Milano e dei Navigli può essere affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente, con il Segretario Generale, se nominato, per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Territoriale e del Consiglio di Presidenza; coordinare l'assistenza agli associati, proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici dell'Unione.

2. In particolare li Direttore:
a) cura l'andamento delle attività e delle iniziative di Confcooperative Milano e dei Navigli e delle sue articolazioni organizzative;
b) è responsabile del funzionamento degli Uffici, nonché dell'impiego e disciplina del personale;
c) rappresenta, nei limiti dei compiti propri od anche delegati, l'organizzazione;
d) partecipa con diritto di parola alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Territoriale, del Consiglio di Presidenza e dei comitati Territoriale e settoriali.

3. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative.

4. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative Nazionale.

Articolo 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

2. Nel caso di scioglimento il patrimonio netto sarà devoluto alla Confcooperative Nazionale o ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - INCOMPATIBILITÀ

1. Al fine di preservare l'autonomia di Confcooperative Milano e dei Navigli e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della stessa ed alla figura del Direttore e, se nominato del Segretario Generale, le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 25 - CONTROVERSIE

1. Tutte te controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del collegio dei Probiviri della Confcooperative Nazionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 delio Statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Articolo 26 - EFFICACIA

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi della Confcooperative Nazionale.

2. Il Consiglio Territoriale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confcooperative Nazionale ritenesse opportuno e necessario.

Articolo 27 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano Le norme dello Statuto della Confcooperative Nazionale.
2. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati e alla composizione degli organi non sono retroattive.